

SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI
DI PERUGIA

SUL PROGETTO

DEL

PRIMO LIBRO DEL CODICE CIVILE



PERUGIA
TIPOGRAFIA GUERRIERO GUERRA
1933 - XI

Questo Direttorio, richiesto da S. E. il Ministro della Giustizia di esprimere un parere sul progetto del primo libro del Codice Civile, ha ritenuto opportuno seguire un esame analitico dei singoli articoli, omettendo la trattazione per istituti, in relazione alla particolare funzione di un Codice di diritto civile nella vita di un popolo e si è limitato a considerare tra i vari articoli quelli sui quali sembrò potersi fare qualche rilievo.

Appare prematuro un giudizio completo su questa opera legislativa, in quanto nel primo libro si intravedono appena le linee della nuova costruzione giuridica, che dovranno essere proseguite nelle altre parti tuttora in corso di studio. L'opera del legislatore fascista va segnalata perchè ha posto fine alla discussione di problemi, che non potevano sperare una soluzione in un clima di completo agnosticismo.

Allo stato attuale della nostra legislazione sembra doversi mettere l'istituto del matrimonio, quale è delineato nel progetto del codice, in relazione con la legislazione concordataria.

Tale rilievo suggerito da contingenze pratiche non diminuisce affatto l'opera compiuta, pregio della quale è anche di aver dato una disciplina compiuta alla « persona giuridica », del tutto trascurata nel codice civile del 1865.

La famiglia è opportunamente rafforzata, curandone pure la unità economica, in modo da rendere più salda la pietra angolare della nostra società.

Sono sufficienti queste poche considerazioni a convincere che l'opera compiuta nella sua linea fondamentale merita plauso.

I rilievi che seguono sono dovuti al desiderio di collaborare nell'opera, faticosa ed ardua, di perfezionamento del progetto, che, nato per rispondere ad esigenze concrete, deve essere chiaro e preciso, allo scopo di regolare i rapporti di vita.

Questo Direttorio approva la Relazione presentata dal Prof. FERRUCCIO FERRERO e delibera che sia data alla stampa

Perugia, 2 Dicembre 1932 XI.

IL DIRETTORIO
DEL SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI
AVV. FELICE FELICIONI
DEPUTATO AL PARLAMENTO
SEGRETARIO

Relatore : **Prof. FERRUCCIO FERRERO**

DEL FORO DI PERUGIA

DISPOSIZIONI

sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale

ART. 11

(Legge regolatrice della successione)

Non sembra possa accogliersi il capoverso dell' articolo perchè, secondo quanto è stato opportunamente chiarito dalla Relazione annessa al progetto, la oscura dizione della legge porterebbe a rendere arbitro il giudice di applicare o meno la legge, ispirandosi ad un principio di equità, che verrebbe a sovrapporsi alla stessa legge, allo scopo di dare a questa integrale applicazione, come se la successione venisse ad aprirsi sotto l' impero della legge nazionale.

Sembra anche, a meno di non porsi in contrasto con i principi vigenti nel nostro ordinamento, di non potere accordare al giudice tali ampie facoltà. Per cui a nostro avviso il capoverso dell' art. 11 dovrebbe essere soppresso.

Oppure, se si volesse seguire una tendenza conciliatrice, si dovrebbe modificare l' ultima riga del capoverso in esame, sostituendo alle parole « anche mediante prelevamento o attribuzioni » di oscuro significato, le altre « in conformità allo spirito della legge nazionale ».

ART. 15

(Legge regolatrice del processo)

Il capoverso di detto articolo « Il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un Tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito » è l'espressione di un principio teorico esatto: manca la competenza ordinaria del magistrato straniero a conoscere liti che si svolgono dinanzi ad un magistrato nazionale; in conseguenza la specificazione del capoverso in esame contiene l'enunciazione di un principio teorico del quale non si ravvisa l'importanza, in rapporto alla applicazione della legge.

Il giudice straniero, quindi, esplica una attività che è del tutto indifferente per il nostro diritto.

D'altra parte sembra anche che il principio enunciato nel capoverso venga a porsi in contrasto con quanto è specificato nel successivo capoverso dello stesso articolo. Tra le sentenze e gli atti ricevuti in paese estero, che hanno esecuzione nel regno, vengono a trovarsi anche quelle che sono state pronunciate sullo stesso oggetto su cui ebbe a pronunciarsi pure il giudice nazionale. Si determinerebbe in tale maniera un conflitto di giudicati che imporrebbe al giudice nazionale di risolvere il grave quesito se il giudice straniero ha giudicato bene o ha giudicato male. Sembrerebbe, quindi, opportuno un chiarimento del capoverso, in modo da eliminare questioni, evitandone la proposizione per il testo non eccezionalmente chiaro della legge.

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE

ART. 1

(L' Uomo soggetto di diritti)

Sembra superflua la dizione usata: « L' uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte ». Invero la nascita è il presupposto della vita, nè si concepisce l' uomo se non è nato; analoghe considerazioni potrebbero farsi per quanto si riferisce alla *morte*, in rapporto al concetto dell' esercizio di diritto.

Perciò sembrerebbe più esatto limitare la dizione usata alle parole: « L' uomo è soggetto di diritti ».

Per comune consenso la nascita e la morte sono i termini della vita, nè è necessario specificare ulteriormente.

ART. 2

(Riserve di diritti per il concepito)

Si propone l' abolizione di detto articolo: « A favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti », includendo tale principio nella parte relativa alle successioni, perchè si potrebbe ingenerare l' equivoco mantenendo all' art. 2 del Codice l' attuale ubicazione, che la riserva di diritti a favore dei concepiti, costituisca un principio generale per il nostro diritto, ciò che non è basato.

ART. 4

(Maggiore età — Ritardo — Anticipazione)

Si osserva sul capoverso dell' art. 4 che l' accertamento del ritardato sviluppo ad opera del giudice tutelare importa un complesso esame neuro-psichico che può essere compiuto solo da

uno specialista e con molte cautele. La formula adottata, per la sua enorme ampiezza, si presta ad applicazioni contrarie allo stesso spirito della legge, per cui sembra opportuno sopprimere il capoverso dell'articolo 4 od opportunamente specificare in detto capoverso i casi che possono dare luogo ad un prolungamento dello stato di minore età.

Mentre si trova degno di plauso il penultimo capoverso dell'art. 4 che riguarda il minore il quale può essere dichiarato maggiore dal giudice tutelare, purchè abbia compiuto gli anni diciotto. Sembra, però, opportuno fissare condizioni le quali giustificino l'esercizio di tale facoltà, da parte del giudice tutelare, allo scopo di impedire che si compia un atto il quale ritorni a sostanziale danno del minore, per cui si propone di aggiungere a tale disposto le seguenti parole « ove abbia dato prova di saper tutelare i propri interessi o comunque si sia distinto nelle proprie mansioni ».

ART. 7

(Diritto al nome)

Non sembra sufficientemente chiara la dizione di detto articolo; il diritto al nome porta alla attribuzione di un nome e cognome che risulta dai registri dello stato civile. *L'attribuzione per legge* contenuta nel contesto di detto articolo è un richiamo non necessario, in quanto il diritto al nome presuppone l'esistenza di una norma di legge che disponga di imporre a ciascuna persona un determinato nome e cognome, ciò che non può essere contenuto nella monca espressione « per legge » ed ove il legislatore volesse maggiormente specificare, dovrebbe sintetizzare il principio in un articolo a sè.

Per cui si propone di variare il contesto dell'articolo nella maniera seguente: « A ciascuna persona spetta il nome e cognome che risulta dai registri dello Stato Civile ».

ART. 9

(Riconoscimento giudiziale del diritto al nome)

A parte l'opportunità di limitare l'azione per il riconoscimento del diritto al nome al solo caso in cui l'uso illegittimo produca danno, sembra necessario proporre una modifica del contesto dell'articolo nel modo seguente: « La persona alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome o che soffra pregiudizio dal fatto che altri lo abbia indebitamente assunto, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, facendosi anche luogo a condanna per risarcimento dei danni ».

Si ritiene dover omettere l'inciso contenuto nell'articolo del Progetto « può chiedere giudizialmente il riconoscimento del proprio diritto al nome », perchè tale diritto deriva dalla iscrizione del nome e cognome nei registri dello stato civile. L'azione del leso si riduce, quindi, ad impedire qualsiasi turbativa nell'esercizio di un proprio diritto. Sembra, infine, dover escludere le parole riportate nell'articolo del progetto « in caso di colpa » perchè i danni esistono in dipendenza del *pregiudizio* ed il risarcimento non deve, a nostro avviso, essere limitato al solo caso in cui chi ha turbato l'esercizio del diritto al nome sia in colpa; ma venire ammesso in tutte le altre ipotesi quando il pregiudizio si sia verificato.

ART. 12

(Tutela dello pseudonimo)

La dizione usata nell'articolo non sembra felice; ci limitiamo a far presente la improprietà della dizione « a richiesta dell'interessato » che deve essere sostituita con l'altra più propria « su azione dell'interessato ».

ART. 15

(Atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni)

Il capoverso dell'articolo va modificato nella maniera seguente: « La costituzione di una fondazione deve essere fatta per atto pubblico o per atto di ultima volontà ». Sembra opportuno togliere le parole « tra vivi » susseguenti l'espressione « per atto pubblico » le quali rappresentano un pleonismo, una volta che nello stesso articolo si parla anche di atto di ultima volontà, per cui non può sorgere dubbio che nella dizione « atto pubblico » non siano compresi anche i testamenti.

ART. 18

(Atti degli amministratori)

Sembra, anzitutto, dover modificare nel modo seguente il principio di detto articolo « Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nelle loro attribuzioni quali sono specificate, dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto ».

Il criterio seguito dell'interesse dell'Ente è troppo lato e non sembra possa cautelare l'Ente contro gli atti ad esso contrari compiuti dagli amministratori, giudici dell'interesse dell'Ente. Appaiono anche oscure le ultime parole del periodo « sempre che non rientrino nelle attribuzioni di altri organi », non risultando chiaro a quali organi si riferisca la legge; se organi dello stesso Ente, o della Pubblica Amministrazione, i quali svolgano una determinata attività in concorso a quella dell'Ente.

Siamo concordi nel ritenere giustificata la facoltà di annullamento degli atti compiuti dagli amministratori, in contrasto con la legge, l'atto costitutivo o le deliberazioni dell'assemblea

generale. Sorgono dubbi anche sulla portata della espressione usata dal Progetto, in rapporto all'esercizio della facoltà di annullamento: « su istanza degli organi dell'Ente o di un qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa ».

Occorrerebbe, infatti, chiarire se l'*istanza* dell'organo dell'Ente o di un qualsiasi associato è la *citazione* dinanzi ai magistrati ordinari. Inoltre dà luogo ad altri dubbi l'altra espressione usata « *per iniziativa dell'autorità governativa* ». Sembrerebbe che si sia voluto far richiamo alla facoltà che compete alla P. A. di annullare in qualunque tempo gli atti contrari a legge, equiparandosi alla legge anche le disposizioni dell'atto costitutivo e le deliberazioni dell'assemblea generale. Apparirebbe, infine, opportuno sopprimere l'ultimo capoverso « Gli atti stessi non possono essere impugnati di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad essi ».

Nella espressione « terzi » si comprendono anche i contraenti diretti, per cui mantenendosi invariata la formula del progetto, verrebbe ad escludersi nella maggior parte dei casi la possibilità dell'annullamento dell'atto illegale, rendendo di nessuno o di scarso effetto la disposizione di legge.

ART. 23

(Deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo)

Ripetiamo per questo articolo, a proposito della dizione « o per iniziativa dell'autorità governativa », quanto abbiamo già osservato in relazione all'art. 18, cui ci richiamiamo anche per quanto si riferisce al capoverso dell'art. 23 in cui si nega la impugnabilità delle deliberazioni dell'assemblea generale, di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse.

ART. 25

(Diritti particolari degli associati)

Manca un nesso tra il primo ed il secondo comma dell'articolo in discussione. Il primo comma, infatti, sancisce che i diritti particolari degli associati non possono essere pregiudicati nemmeno dall'assemblea generale, se tali diritti siano distinti ed indipendenti da quelli che l'associato vanta in detta qualità nella associazione. Il secondo comma, poi, dice che la qualità dell'associato è personale ed intrasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo e sia conforme alla natura dell'associazione. Sembra evidente come l'articolo in esame potrebbe essere scisso in due articoli; a parte, poi, la considerazione che il primo comma rappresenta una verità incontrovertibile e perciò può pure essere soppresso.

ART. 31

(Scioglimento delle associazioni per insolvibilità)

Le osservazioni fatte a proposito degli articoli 18 e 23 acquistano maggior rilievo per l'art. 31 che dispone come le associazioni insolubili possono « su *istanza* di ogni interessato, « o per *iniziativa* dell'autorità governativa, essere sciolte dal « Tribunale ». Evidentemente le due espressioni su *istanza* e per *iniziativa* debbono considerarsi equivalenti. Occorrerebbe, quindi, adottare una dizione unica.

A parte, poi, la considerazione che la facoltà di scioglimento delle associazioni dovrebbe essere concessa anche all'autorità governativa, predisponendosi un apposito sistema di ricorso in via amministrativa ed in sede contenziosa contro i provvedimenti illegittimi. A meno che non si volesse addirittura sostituire il Pubblico Ministero all'Autorità governativa, esclu-

dendosi in ogni modo l'istanza di parte o l'iniziativa della autorità governativa.

A parte tali rilievi di ordine sostanziale, non sembra chiara la dizione usata, nel capoverso dell'articolo, nella quale si riterrebbe anche opportuno precisare le forme dell'intervento dell'autorità governativa.

ART. 32

(Scioglimento per mancanza di associati)

Non sembra giustificato l'intervento della autorità governativa a proposito dello scioglimento delle associazioni che non abbiano più un patrimonio, emanandosi anche i provvedimenti per la liquidazione, l'amministrazione e la devoluzione del patrimonio suddetto. Infatti, nella specie si tratta di un complesso di rapporti che riguardano il campo privatistico, per cui il patrimonio della associazione che non ha più associati dovrebbe essere devoluto direttamente allo Stato, che è l'ultimo dei successibili, in applicazione dell'art. 721 Cod. Civ., rimanendo in conseguenza implicita qualsiasi disposizione sulla destinazione del patrimonio.

La facoltà di scioglimento dovrebbe, quindi, conferirsi al Pubblico Ministero, di ufficio, attribuendosi allo stesso anche la facoltà di provvedere alla *amministrazione temporanea* del patrimonio della associazione rimasta senza soci, sino a che non si fosse verificata la devoluzione del patrimonio.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio delle associazioni)

Contiene verità che conseguono dalla applicazione alla specie dei principi risultanti dal complesso delle norme di diritto positivo; sembrerebbe, in conseguenza, dover limitare il testo

dell' articolo al divieto di attribuire il patrimonio delle associazioni agli associati, sancendo anche la nullità delle disposizioni in tal senso contenute eventualmente nell' atto costitutivo, od applicate in deliberazioni dell' assemblea generale. Per quanto si riferisce al provvedimento dell' autorità governativa ci richiamiamo a quanto abbiamo scritto a proposito dell' art. 32.

ART. 37.

(Efficacia della registrazione)

Non concordiamo con la massima sancita nel capoverso dell' articolo in cui è detto che le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica « con l' iscrizione nel registro del rispettivo domicilio ».

A nostro avviso non può affatto prescindersi dal provvedimento dell' autorità governativa, che *dà vita* alla associazione. L' iscrizione nel registro costituisce una formalità che deve avere un effetto per i terzi in tutto simile alla trascrizione dei diritti reali immobiliari.

Un codice di diritto civile non può prescindere dai principi vigenti nel campo privatistico, che deve applicare soprattutto quando si tratta evidentemente di disposizioni che hanno un certo rilievo nel diritto pubblico.

ART. 38

(Approvazione preventiva dell' autorità)

Il titolo per l' iscrizione non può essere costituito dalla *approvazione* della iscrizione da parte della autorità governativa competente. Sembra, invece, più consentaneo ai principi parlare di autorizzazione, in rapporto alla formalità della iscrizione nell' apposito registro. L' approvazione, infatti, importerebbe un riesame del provvedimento emanato dal Registro, ciò che non è conforme alla pratica.

La persona deve, però, esistere non potendosi affatto configurare l'ipotesi di un diritto ad essere riconosciuto persona, mancando il titolare per l'esercizio del diritto stesso, che verrebbe ad esistere in un secondo tempo, in seguito al conferimento della personalità come è prescritto dal progetto.

Per cui sembrerebbe opportuno modificare l'art. 37 nella seguente maniera: « Le associazioni e le fondazioni acquistano « la personalità giuridica in seguito a provvedimento governa-
« tivo. — L'acquisto della personalità è improduttivo di effetti
« fino a che non sia intervenuta la trascrizione del provvedi-
« mento nel registro della Cancelleria del Tribunale nella cui
« circoscrizione hanno il domicilio ».

L'art. 38 dovrebbe, poi, essere opportunamente limitato nel modo seguente: « La richiedente deve depositare presso la
« Cancelleria del Tribunale copia autentica dell'atto costitutivo,
« o trattandosi di associazioni costituite per scrittura privata,
« copia di questa con le firme autenticate di almeno tre asso-
« ciati. Deve pure essere depositato il provvedimento governa-
« tivo che crea l'associazione o la fondazione ».

ART. 39

(Indicazioni indispensabili nella registrazione)

L'articolo non dice quali siano le conseguenze della nullità nel caso di inosservanza delle disposizioni in esso contenute. Occorre, perciò, chiarire tale punto.

ART. 47

(Abuso nell'erogazione dei fondi raccolti)

Occorrerebbe chiarire se il qualunque interessato ad impedire l'abuso dei fondi raccolti debba convenire o meno in giudizio il comitato promotore, o, infine, limitarsi a sollecitare

l'esercizio della volontaria giurisdizione da parte del magistrato. Sembrerebbe pure necessario definire la figura dell'interessato, sembrando anche imprecisa la espressione del progetto, in quanto l'interessato che possa essere legittimato ad agire assume una precisa figura; *l'interessato qualunque* deve considerarsi alla stessa stregua dell'interessato che non ha veste ad agire.

ART. 48

(Scioglimento del comitato. Devoluzione dei beni)

La fattispecie ipotizzata nell'articolo può riunirsi alla ipotesi prevista nel precedente art. 47, accordando all'autorità giudiziaria la facoltà di decidere anche sulla devoluzione dei beni di un comitato disciolto. Non sembra giustificata la necessità dei due separati articoli.

TITOLO III

DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

ART. 49

(Domicilio — Residenza — Dimora)

Il titolo dell'articolo è in contrasto col testo dell'articolo, mancando in esso il concetto di dimora, che potrebbe definirsi: « il luogo in cui uno sta attualmente ».

ART. 51

(Domicilio della moglie, del minore, dell'interdetto)

La dizione dell'articolo deve essere opportunamente riveduta: sembra, infatti, che il marito defunto non possa mantenere un domicilio a seguito dell'intervenuto decesso. Se la legge

vuole riferirsi all' ultimo domicilio del marito defunto, è opportuno che lo dica, in caso contrario l' interpretazione del testo in tal senso dovrebbe sostituirsi a quanto da esso risulta, ampliandone pure la portata.

D' altra parte, se la moglie nel caso di trasferimento all' estero del domicilio del marito conosceva tale domicilio, viene a crearsi una finzione, in base alla quale si ritiene che espliciti la propria attività in paese estero la moglie che risiede nel regno. Si opera in tale maniera uno spostamento della sede principale dei propri affari ed interessi che non ha nessuna base nella realtà.

ART. 53

(Elezione di domicilio)

L' articolo dispone che l' elezione di domicilio speciale per determinati atti od affari deve risultare da « *prova scritta* ».

Sembrerebbe opportuno sostituire tale espressione con l' altra più propria di « *atto scritto* ».

Non sembra potersi accogliere quanto è disposto nel capoverso di detto articolo che l' elezione di domicilio speciale vale anche per la notificazione degli atti relativi alla esecuzione forzata.

A parte la sistemazione della norma, che troverebbe sede più conveniente in un codice di procedura, sembra opportuno limitare al minimo le eccezioni di principio che le notificazioni degli atti che precedono la esecuzione forzata vengano fatte al domicilio reale del debitore, perchè ne abbia conoscenza e possa convenientemente tutelare i propri diritti. D' altra parte tale elezione di domicilio non è portata a conoscenza con sistemi di pubblicità che rappresentino una idonea garanzia di conoscenza, nel mentre il domiciliatario, in applicazione del disposto del progetto potrebbe opporre l' ignoranza di tale domicilio al

creditore che eseguisse le notifiche degli atti al domicilio reale del debitore stesso.

Sembra perciò, opportuno che tale punto specifico venga sottoposto a più ponderato esame.

ART. 54

(Domicilio speciale per il commercio)

Sembra che tale disposizione possa sovrapporsi e mettersi in contrasto con il concetto del domicilio enunciato nell' art. 49 del progetto come « la sede principale dei suoi rapporti ed interessi ».

In base a tale disposto si dovrebbe ritenere unico il domicilio della persona, per cui sembrerebbe opportuno che l' articolo in esame venisse ripreso in considerazione.

ART. 56

(Curatore dell' assente)

Il capoverso dell' articolo sancisce che se vi sia un procuratore o un legittimo rappresentante dell' assente il Tribunale provvede soltanto per gli atti che non possano farsi dal procuratore o dal rappresentante in virtù del mandato *o della legge*.

Sembrerebbe opportuno operare una trasposizione nelle ultime parole ricordate sostituendole con le altre « della legge e del mandato ». Ad ogni modo, tanto il richiamo alla legge, quanto quello al mandato ci mettono di fronte a due verità non discutibili, per cui sembrerebbe più opportuno dire che « il Tribunale provvede soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore o dal rappresentante ».

ART. 59

(Comparizione degli interessati)

Nel capoverso di detto articolo si dispone che « il decreto deve essere a cura del richiedente notificato alle dette persone *nella forma della citazione*, e la notificazione vale citazione a comparire ».

Si osserva che la notificazione non può valere come citazione a comparire, perchè il giorno per la comparizione è fissato nel provvedimento del giudice che si notifica.

Per cui sembrerebbe che detto capoverso dovesse essere modificato nella maniera seguente: « Il Decreto deve essere a cura del richiedente notificato alle dette persone ».

ART. 60

(Interrogatorio degli interessati)

L'articolo dispone: « Alla udienza di comparizione il presidente e il giudice delegato interroga *personalmente* ».

Si propone di sopprimere il *personalmente* che non ha un senso nè serve a colorire il periodo, non essendo ammissibile un interrogatorio a mezzo di interposta persona.

Nel capoverso si propone la sostituzione alle parole « in sede di volontaria giurisdizione » delle altre « in camera di Consiglio » che sembrano più appropriate alla realtà.

ART. 70

(Dichiarazione di morte presunta)

Sembra opportuno sostituire alla espressione « su richiesta » altra più propria.

ART. 71

(Istanza per dichiarazione di morte presunta)

ART. 72

(Pubblicazione dell' istanza)

ART. 73

(Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)

Sembrerebbe opportuno adottare una espressione unica per caratterizzare l'atto di parte che provoca le decisioni in camera di consiglio nella sottoposta materia: nei tre articoli citati si usano invece indifferentemente le espressioni « ricorso » e « istanza ». Per il capoverso dell'art. 73 si ritiene opportuno rinnovare le osservazioni già fatte per il capoverso dell'art. 59.

ART. 81

(Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte)

Sembrerebbe dover distinguere nel contesto dell'articolo tra la dichiarazione di esistenza del presunto morto e l'accertamento della morte effettiva in relazione alla facoltà concessa al Pubblico Ministero di rendersi attore nei relativi giudizi. Infatti solo nel primo caso può suppersi giustificato l'intervento del pubblico ministero, mentre nel secondo caso verrebbe a trattarsi per lo più di interessi, la cui tutela dovrebbe essere concessa soltanto ai privati. Ripetiamo anche in questo articolo l'osservazione già fatta sulla forma nella quale la facoltà del Pubblico Ministero verrebbe a concretarsi non sembrando esatto il termine usato di « richiesta ».

ART. 83

(Reclamo di diritti spettanti all' assente)

Detto articolo dispone che se di una persona s' ignori l' esistenza e non sia presunta la morte, niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di essa, se non provi che essa esisteva quando il diritto è nato.

Tale disposto è una verità lapalissiana, tanto che se ne propone la soppressione.

Nel capoverso di detto articolo si dispone ancora, che aprendosi una successione nella quale sia chiamata in tutto od in parte una persona, della cui esistenza non consti, la successione è devoluta a quelli cui sarebbe spettata in sua mancanza.

In tale maniera a nostro avviso si vietano le successioni a favore di persona non concepita, purchè figlio di una determinata persona vivente al momento della morte del testatore (art. 764 Cod. Civ.).

A parte, poi, le gravi complicazioni cui detto disposto darebbe luogo nel caso che l' erede fosse un assente: dovrebbe ritenersi *non esistente* un assente *presunto, o dichiarato*?

I dubbi che sorgono dall' esame dell' articolo ci fanno ritenere conveniente un riesame dello stesso da parte della Commissione di riforma.

ART. 93

(Congiunti)

La definizione della espressione « congiunti » sembra di nessuna utilità pratica, per cui se ne propone l' abolizione.

ART. 94

(Prossimi parenti)

A parte l'osservazione che non sembra opportuno aver posto l'art. 94 nel Titolo della parentela, sembra che contenga una verità facilmente applicabile, in base ai principi già noti, per cui si propone la soppressione dell'articolo in esame.

ART. 96

(Risarcimento danni)

L'ultimo capoverso dell'articolo « La domanda non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa avrebbe dovuto essere eseguita » va modificato sostituendosi il termine « richiesta » al termine « domanda » ed aggiungendo anche le parole: « ritenendosi prescritte le ragioni della parte lesa ».

Se poi si volesse mantenere la dizione *domanda*, dovrebbe sostituirsi la parola « ammissibile » con l'altra più propria « proponibile ».

ART. 99

(Sanità di mente)

Detto articolo dispone che non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che, sebbene non interdetti, *non sono sani di mente*. Riteniamo che tale espressione possa dar luogo a gravi arbitri, in quanto le malattie mentali costituiscono una gamma ricca di sfumature e di diversissima intensità.

Sembrerebbe quindi opportuno che l'articolo venisse nuovamente meditato, precisandosi anche quale forma di malattie mentali può portare agli effetti previsti nell'articolo in esame.

Sembra anche opportuno specificare la portata dell'inciso « il pubblico ministero *può richiedere* etc. » essendo tutt'altro che certa la portata procedurale di tale espressione.

ART. 102

(Inesistenza di delitto)

Il titolo dell'articolo in esame è in contrasto col testo; va, perciò, opportunamente modificato.

ART. 117

(Matrimonio in imminente pericolo di vita)

Nel capoverso dell'articolo si dispone che l'ufficiale dello Stato Civile dichiari nell'atto di matrimonio in quale maniera ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Tale accertamento diretto sembra che esorbiti dalle possibilità di indagine dell'ufficiale dello stato civile, per cui sembrerebbe opportuno prescrivere all'ufficiale di stato civile l'ausilio di un Sanitario.

ART. 125

(Determinazione del regime dei beni)

Il primo capoverso di detto articolo dispone che se i coniugi non hanno stipulato convenzione, l'ufficiale dello stato civile li avverte che essi possono eleggere il regime della comunione dei beni con semplici dichiarazioni contestuali.

Sembra che a seguito di tale facoltà i terzi non siano in grado di conoscere i rapporti patrimoniali tra i coniugi, per cui, allo scopo di non complicare il sistema di pubblicità nel nostro diritto, parrebbe opportuno porre l'obbligo nell'ufficiale di Stato Civile di far trascrivere la convenzione presso il competente Ufficio delle Ipoteche.

ART. 129

(Celebrazione per procura)

Il secondo capoverso di detto articolo sancisce che la coabitazione dei coniugi che abbia avuto luogo anche temporaneamente dopo la celebrazione del matrimonio elimina gli effetti della revoca della procura, rimasta ignota all'altro coniuge.

Da tale disposto abbiamo concepito gravi dubbi sulle forme in cui la revoca della procura deve avvenire, che non sono specificate nel progetto, e sulle conseguenze della validità del matrimonio celebrato nonostante la revoca della procura. Sarebbe, perciò, opportuno che detto capoverso venisse sottoposto a nuovo esame, dandosi importanza prevalente al concetto che deve imporsi la buona fede del coniuge, che ha celebrato il matrimonio pienamente inconsapevole della volontà manifestata dall'altro coniuge, nonostante la volontà contraria di quest'ultimo, non conosciuta in tempo per impedire la celebrazione del matrimonio.

ART. 137

(Impugnazione per interdizione)

L'articolo dispone che il matrimonio dell'interdetto può essere impugnato per infermità di mente dall'interdetto stesso dopo che sia stata revocata l'interdizione.

La disposizione non sembra potersi accettare nella maniera nella quale è stata formulata, dato che l'interdizione può essere pronunciata per gli stessi motivi di infermità di mente, che verrebbero ad essere esclusi dalla sentenza di revocazione della interdizione. In ciò si nota una contraddizione, che sembra opportuno eliminare.

ART. 138

(Impugnazione per infermità di mente)

L'articolo riproduce il disposto del capoverso dell'art. 137, già censurato; la Commissione ha supposto che non vi sia stata una dichiarazione di interdizione. Si tratterebbe di una malattia mentale meno grave di quella cui si fa richiamo nell'articolo precedente, i termini usati « infermità di mente » (art. 137), « non sano di mente » (art. 288) starebbero per l'appunto a rappresentare la diversa gradazione della malattia mentale.

Senonchè, avendo riguardo alla applicazione della futura legge, deve ritenersi estremamente pericolosa la formula « *non sanità di mente* » presupposta dall'articolo in esame.

La gamma delle malattie mentali è così varia, che anche un epilettico allo stato iniziale potrebbe chiedere l'annullamento del matrimonio. Essendo questo una delle basi della nostra società, qualsiasi timore relativo a cause che possano determinarne la dissoluzione, contrariamente allo spirito della legge, sembra più che giustificato.

ART. 140

(Impugnazione per mancanza di assenso)

Il capoverso dell'articolo in esame elenca le condizioni che ostano alla proposizione dell'azione da parte dei genitori per l'impugnativa del matrimonio per mancanza di assenso.

Il testo dell'articolo dispone la preclusione dell'azione di impugnativa quando dalla notizia del contratto matrimonio siano trascorsi tre mesi senza *richiamo* dei genitori. La dizione « *richiamo* » appare eccessivamente generica, per cui sembrerebbe opportuno precisare il termine da usarsi in piena corrispondenza con la natura giuridica dell'intervento dei genitori.

In ordine all'intero articolo va, infine, fatta la considerazione che il matrimonio può essere contratto senza l'assenso, violandosi in tale maniera gli articoli 104, 105 del progetto.

In rapporto a tale eventualità sembrerebbe più opportuno porre nel testo stesso degli articoli 104 e 105 una sanzione di nullità per il matrimonio contratto in antitesi con gli articoli stessi. In tale maniera verrebbe anche a precisarsi se l'art. 140 del Progetto possa includere anche l'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 106 del Progetto.

ART. 142

(Impugnazione per impotenza)

Il capoverso dell'articolo sancisce che l'azione di impugnazione del matrimonio per impotenza non può essere promossa da quello dei coniugi che abbia prima del matrimonio conosciuto la propria impotenza.

Tale disposto sembra contrario al concetto etico e canonistico del matrimonio per il quale domina la procreatio prolis, tanto che ne sembrerebbe opportuna la soppressione.

Come pure non si riterrebbe dover mantenere nel progetto definitivo il successivo capoverso dell'articolo in esame che stempera lo stesso concetto contenuto nel precedente capoverso ed espone anche un concetto che si può ritenere per presupposto, essendo implicito e risultando dall'esame del primo capoverso ricordato.

ART. 143

(Impugnazione per precedente matrimonio)

L'articolo dispone che il coniuge può in qualunque momento impugnare il matrimonio dell'altro coniuge. Il disposto è così evidente, che sembra non necessario inserirlo nel testo del progetto definitivo, a parte, poi, la considerazione che tale affermazione di principio dovrebbe precedere la specificazione delle varie impugnazioni.

Prosegue il testo dell'art. precisando che se viene opposta la nullità *del primo matrimonio*, tale *opposizione* dovrà essere preventivamente giudicata.

Osserviamo che tale eccezione ha un contenuto procedurale, perchè il Giudice *deve* conoscere della stessa prima di ogni altra, senza con questo dare luogo ad un giudizio a sè; ma costituendo tutt'al più un incidente nel giudizio di impugnativa del matrimonio dell'altro coniuge, che ha il carattere di *principale*.

Sembra che l'articolo debba venire modificato tenendo conto di tali osservazioni.

ART. 144

(Limiti all'impugnazione del matrimonio)

Nell'articolo non si consente al pubblico ministero di impugnare il matrimonio dopo la morte di uno dei coniugi, quando ne sia stata dichiarata la morte presunta.

La disposizione sembra necessaria conseguenza del principio che il vincolo matrimoniale dura finchè vive la persona che l'ha contratto. Per cui il matrimonio, come rapporto giuridico, non esiste più dopo la morte di uno dei coniugi. Conseguentemente il Pubblico Ministero non può avere la facoltà di sciogliere un vincolo non più esistente.

Sembra perciò che l' art. 144 non abbia ragione di essere mantenuto, come pure per identiche considerazioni deve sopprimersi il capoverso dell' articolo stesso a meno che non si sia voluto disporre lo scioglimento del matrimonio, avendo riguardo alla condizione della prole: in questo caso era, però, necessaria una conveniente precisazione.

ART. 146

(Intrasmissibilità dell' azione per impugnare il matrimonio)

Concordiamo pienamente col testo dell' articolo.

Ci sembra, però, che l' eccezione in esso contenuta relativa alla pendenza del giudizio per impugnativa di matrimonio alla morte dell' attore, non possa autorizzare una deroga al principio della intrasmissibilità delle azioni personali. L' azione per impugnativa di matrimonio si riporta alla persona che la promuove, per cui sembra opportuno che comunque non debba essere esercitata dagli eredi del coniuge morto.

ART. 150

(Stato dei figli)

L' articolo parla di genitori in buona ed in mala fede; il termine generico dà luogo a numerosi criteri di interpretazione, che possono portare a differenti deduzioni. Sembrerebbe opportuno che la Commissione provvedesse ad inserire nel testo una definizione utile, precisando i concetti di buona e di mala fede in rapporto al matrimonio.

ART. 151

(Effetti della nullità del matrimonio nei riguardi dei terzi)

L' articolo dispone che « al terzo che abbia contrattato con l' uno o con l' altro dei coniugi od ottenuto contro di esso una sentenza definitiva non può opporsi alcuna eccezione, a

meno che al tempo del contratto, o all' inizio della lite, il matrimonio fosse già dichiarato nullo, o egli conoscesse la causa della nullità ».

Tale disposto riesce oscuro, non essendosi in esso specificato il regime dei beni scelto dai coniugi. Sembrerebbe, quindi, doverlo ripetere, opportunamente chiarito, nella sede più conveniente (Cap. III).

ART. 160

(Impedimento noto ad uno dei coniugi)

Nella formulazione dell' articolo si è incorsi in un genericismo eccessivo: sembra, anzitutto, che, per determinare la condanna basti il *silenzio* di uno dei coniugi, in particolari circostanze che determinano un impedimento a contrarre il matrimonio.

Si parla, perciò, di coniuge *colpevole* esclusivamente in relazione a tale riserbo.

Nelle penalità la reclusione, che è pena più grave, risulta posposta alla multa da L. 1000 a L. 3000. La reclusione viene inflitta, *a seconda delle circostanze*. In tale maniera non si è certo creata una forma più grave di reato, lasciando al giudice la facoltà di applicare o meno la reclusione.

E' da notarsi pure, che trattandosi di delitto, occorrerebbe anche l' elemento del dolo; invece il delitto è fondato sopra un fatto negativo; il silenzio. Siffatte deduzioni autorizzerebbero a proporre che in un riesame dell' articolo venisse considerato in maniera più benevola il reato in esso previsto. Censurabile sembra, infine, la condanna ad una congrua indennità, come sostitutivo del risarcimento di danni non specificamente provati, perchè in questo caso manca la possibilità di stabilire in base a quale criterio possa essere condannato il colpevole al pagamento della indennità.

ART. 166

(Cessazione dell'obbligo degli alimenti)

Una osservazione di forma : l'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie quando questa si allontana senza giusta causa dal domicilio coniugale e ricusa ritornarvi *non cessa* ; ma viene meno ; l'obbligo del marito rimane allo stato latente.

ART. 176

(Perdita di lucri dotali ed altri effetti della separazione)

Il capoverso dell'articolo in esame non può riportare il nostro consenso : con l'istituto della separazione si attua una disgregazione della famiglia, sembra giusto in conseguenza che tutte le disposizioni a contenuto patrimoniale alle quali fu data vita in occasione del matrimonio e per la sussistenza dello stesso non vengano più mantenute.

CAP. XII

DEL REGIME PATRIMONIALE DEL MATRIMONIO

ART. 179

(Regime della società coniugale)

Il testo dell'articolo « La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla Legge », sembra così evidente, da poterlo sembrare di nessuna utilità per cui se ne propone l'abolizione.

ART. 181

(Patti ammissibili)

La possibilità concessa nell' articolo ai coniugi di regolare i rapporti patrimoniali anche secondo leggi straniere, costituisce una grave difficoltà per la realizzazione delle ragioni dei creditori contro l' uno o l' altro coniuge. Sembra, perciò, opportuno voler disporre la cancellazione delle parole contenute nell' inciso « da leggi alle quali essi non sono legalmente sottoposti ».

ART. 183

(Mutazioni e controdiichiarazioni)

L' articolo è redatto in maniera non felice; si assimilano le mutazioni alle controdiichiarazioni non pensando forse che la controdiichiarazione deriva per lo più da una parte sola, che disdice o dà una diversa portata alle disposizioni contenute nel contratto di matrimonio, le quali si riferiscono alla propria volontà.

Sembrerebbe in conseguenza dover distinguere gli effetti delle mutazioni da quelli delle controdiichiarazioni.

ART. 189

(Possibilità di costituzione della dote anche durante il matrimonio)

Il capoverso dell' articolo, per quanto prevede l' aumento della dote durante il matrimonio, sembra porsi in contrasto con l' articolo 185 che dispone che le convenzioni matrimoniali, di qualunque specie, non possono cambiarsi dopo la celebrazione del matrimonio.

ART. 191

(Dote e secondo matrimonio)

L'articolo dice testualmente: Se la donna passa « ad un secondo o ulteriore matrimonio etc. ». Sembra più semplice modificare la dizione dell'articolo nella maniera seguente: « ad altro matrimonio » che comprende tanto il secondo matrimonio quanto i successivi.

ART. 205

(Alienazione autorizzata dal Tribunale)

Il capoverso dispone che l'esecuzione sui frutti e sulle rendite non può aver luogo se non nei limiti posti dall'autorità giudiziaria. La facoltà concessa al magistrato è *grave*, tanto più che questi riduce a priori l'efficacia esecutiva del titolo, contenendone l'azione entro determinati confini, in contrasto anche con le stesse disposizioni del codice di procedura civile in materia, le quali stabiliscono su quali cose possa esercitare l'azione esecutiva. A parte, da ultimo, la considerazione di carattere esclusivamente pratico che porterebbe a richiedere al magistrato l'autorizzazione a procedere su una quota parte di frutti o di rendite. In fatto tale esecuzione si renderebbe sempre, o quasi, impossibile, potendosi frustrare l'azione del creditore con la vendita di determinati frutti o rendite.

ART. 206

(Permuta di immobile dotale)

Nel capoverso dell'articolo sembrerebbe opportuno considerare anche le conseguenze della espropriazione per causa di pubblica utilità.

ART. 207

(Annullamento dell' alienazione della dote)

Concordiamo ed approviamo le cautele disposte per assicurare la intangibilità della dote. Sembra eccessiva l' azione per danni a carico del marito, il quale non ha dichiarato l' origine dotale della cosa venduta, perchè il terzo poteva sincerarsi della natura del bene valendosi della pubblicità prescritta dalla legge all' atto di costituzione di dote.

ART. 230

(Diritti della moglie)

Sembra opportuno sostituire le prime parole dell' articolo : La moglie ritiene il dominio etc., con le altre : la moglie amministra e gode i suoi beni parafernali, in quanto è indiscutibile che la moglie sia proprietaria dei beni parafernali; occorre, soltanto, precisare la disponibilità che la moglie può avere delle rendite e dei frutti degli stessi.

SEZIONE IV

DELLA COMUNIONE DI BENI FRA CONIUGI

ART. 236 E SEG.

Il regime dei beni coniugali proposto dal Progetto non sembra utile per molte considerazioni tra le quali va posto in luce che viene a crearsi una posizione di assoluto privilegio delle famiglie regolarmente costituite e si rende enormemente difficile la posizione del creditore che intende cautelare il proprio credito.

Sembra, perciò, che il regime dei beni famigliari vada disciplinato con maggiore semplicità ed uniformità di costruzione. Questa parte del Progetto deve essere sottoposta a conveniente rielaborazione anche perchè, pur dovendosi tutelare l'istituto della famiglia nelle sue basi patrimoniali, non sembra possibile poter consentire che una gran parte di patrimoni (forse quella più notevole della comunità) venga sottratta dalla libera disponibilità, riducendosi di molto nella pratica il principio generale che il patrimonio costituisce la comune garanzia dei creditori (art. 1949 Cod. Civ.).

ART. 244

(Annullamento di atti di disposizione compiuti dal marito)

L'articolo dispone che se il marito compie un atto di disposizione senza il consenso della moglie e l'autorizzazione del Tribunale, la moglie può agire da sola verso i terzi per farne pronunciare l'annullamento.

Tale disposto si presenta un correttivo giusto del capoverso dell'art. 1399 Cod. Civ.

ART. 246

(Obbligazioni e fallimento del marito)

Appare eccessivo il disposto che i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito ed in caso di fallimento di questo cadono nella massa.

La moglie che non ha preso parte alla attività commerciale del marito, non può a nostro avviso essere tenuta a rispondere di tale attività.

Sembra, perciò, opportuno mantenere nella specie le presunzioni degli articoli 781, 782 Cod. Comm., facendo voti anche

che l'articolo convenientemente rielaborato, venga posto in un progetto di codice di commercio, che appare la naturale sede dello stesso.

ART. 256

(Costituzione e inalienabilità del patrimonio)

La disposizione che può essere costituito anche durante il matrimonio, per atto pubblico, un patrimonio familiare inalienabile determina un doppione della dote, per cui sembra opportuno precisarne la natura giuridica e la precisa portata pratica. In conseguenza si impone, a nostro avviso, un maturo riesame di tutto l'articolo.

ART. 274

(Legittimazione passiva)

Nella redazione dell'articolo non si è tenuto nel debito conto che l'art. 423 del progetto disciplina la figura del protutore: le due disposizioni del progetto vanno perciò opportunamente coordinate.

ART. 293

(Esercizio e trasmissione dell'azione di impugnazione)

Uguale considerazione deve farsi per l'articolo in esame che va modificato in relazione al rilievo fatto a proposito dell'art. 274 del Progetto.

ART. 296

(Impugnazione per difetto di veridicità)

L'articolo in esame porta alla considerazione di un vizio del riconoscimento che non ha una precisa configurazione ed è formulato in maniera tale da ingenerare equivoci, che nel campo della pratica possono dare luogo a gravi applicazioni, a tutto danno della giustizia.

Sembra, perciò, conveniente un riesame dell'articolo stesso.

ART. 330

(Deroghe alle norme precedenti)

La facoltà concessa nell'articolo al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non abbia raggiunto l'età prescritta dall'art. 327 o superi di meno di sedici anni l'età dell'adottando, va opportunamente limitata. Le *circostanze speciali* ricordate nel testo del progetto possono determinare l'adozione in qualunque caso con conseguenze pratiche non sempre facilmente calcolabili.

ART. 403 e seg.

(Funzioni del giudice tutelare)

Non approviamo l'abolizione del consiglio di famiglia, che nella sua costituzione attuale, può essere ancora utile. Una riforma che tendesse a rendere efficiente tale istituto sarebbe a nostro avviso da auspicarsi.

BIBLIOTECA
CENTRALE
-GIURIDICA

C
34/1

MSF53414